

DETERMINAZIONE DELLA CORTE DEI CONTI

Determinazione n. 88/2001.

LA CORTE DEI CONTI

IN SEZIONE DEL CONTROLLO SUGLI ENTI

nell'adunanza del 21 dicembre 2001;

visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214;

vista la legge 21 marzo 1958, n. 259;

visto il decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 con il quale l'O.N.A.O.S.I. (Opera Nazionale Assistenza Orfani Sanitari Italiani) è stata sottoposta al controllo della Corte dei conti;

visti i conti consuntivi dell'Ente suddetto, relativi agli esercizi finanziari dal 1995 al 2000, nonché le annesse relazioni del Presidente e del Collegio dei Revisori, trasmessi alla Corte in adempimento dell'articolo 4 della citata legge n. 259 del 1958;

esaminati gli atti;

udito il relatore Consigliere Vittorio Lomazzi e, sulla sua proposta, discussa e deliberata la relazione con la quale la Corte, in base agli atti ed agli elementi acquisiti, riferisce alle Presidenze delle due Camere del Parlamento il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'O.N.A.O.S.I. per gli esercizi dal 1995 al 2000;

ritenuto che, assolto così ogni prescritto incombente, possa, a norma dell'articolo 7 della citata legge n. 259 del 1958, darsi corso alla comunicazione alle dette Presidenze, oltre che dei conti consuntivi – corredati delle relazioni degli organi amministrativi e di revisione – della relazione come innanzi deliberata, che alla presente si unisce perché ne faccia parte integrante;

PER QUESTI MOTIVI

comunica, a norma dell'articolo 7 della legge n. 259 del 1958, alle Presidenze delle due Camere del Parlamento, insieme con i conti consuntivi per gli esercizi dal 1995 al 2000 – corredati delle relazioni degli organi amministrativi e di revisione – dell'O.N.A.O.S.I., l'unita relazione con la quale la Corte riferisce il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Ente stesso.

ESTENSORE

Vittorio Lomazzi

PRESIDENTE

Luigi Schiavello

Depositata in Segreteria il 17 gennaio 2002.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE

(Avvocato Vincenzina Azara)

RELAZIONE DELLA CORTE DEI CONTI

RELAZIONE SUL RISULTATO DEL CONTROLLO ESEGUITO
SULLA GESTIONE FINANZIARIA DEGLI ESERCIZI 1995-2000
DELLA FONDAZIONE OPERA NAZIONALE ASSISTENZA ORFANI
SANITARI ITALIANI

S O M M A R I O

1. Premessa	<i>Pag.</i>	13
2. Cenni storici e trasformazione dell'Ente in Fondazione di diritto privato	»	13
3. L'ordinamento interno della Fondazione	»	16
3.1 Lo Statuto	»	16
3.2 Il Regolamento	»	20
3.3 Il Regolamento di contabilità	»	21
4. Gli Organi	»	22
5. Il personale	»	25
5.1 Contratti collettivi e consistenza del personale	»	25
5.2 Costo del lavoro	»	27
6. Il patrimonio immobiliare e l'attività	»	27
7. I bilanci preventivi e consuntivi	»	30
8. I risultati finanziari della gestione di competenza	»	32
8.1 Le entrate e le spese correnti	»	32
8.2 Le entrate e le spese in conto capitale	»	34
8.3 Le entrate e le spese per partite di giro	»	34
9. I conti economici	»	35
10. I conti patrimoniali	»	37
11. La situazione amministrativa	»	39
12. Il bilancio tecnico	»	40
13. Considerazioni conclusive	»	41

1. Premessa.

Si riferisce sulla gestione finanziaria della Fondazione "Opera Nazionale Assistenza Orfani Sanitari Italiani" relativa agli esercizi dal 1995 al 2000, ai sensi dell'art. 3, quinto comma, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e a norma delle leggi 21 marzo 1958, n. 259, e 14 gennaio 1994, n. 20, con accenni agli accadimenti salienti nel periodo successivo fino all'attualità.

2. Cenni storici e trasformazione dell'Ente in Fondazione di diritto privato.

L'Ente trae la sua prima origine da una sottoscrizione volontaria operata nel 1890 tra i sanitari italiani su iniziativa del Prof. Carlo Ruata dell'Università di Perugia. Fu eretto in Ente morale con il nome di "Collegio-convitto per i figli orfani dei sanitari italiani in Perugia" con regio decreto del 20 luglio 1899 che ne approvò il primo Statuto organico. Con la legge del 7 luglio 1901, n. 306, il contributo, fino ad allora volontario, fu reso obbligatorio a carico di tutti i medici, chirurghi, veterinari e farmacisti stipendiati da pubbliche amministrazioni, mentre rimaneva volontario il contributo di tutti gli altri sanitari esercenti la libera professione. La suddetta legge e quelle emanate successivamente hanno fissato anche l'importo da corrispondere. Infine, con regio decreto del 29 gennaio 1925 fu approvato il nuovo Statuto organico dell'Ente denominato "Opera Pia Nazionale di Assistenza per gli Orfani dei Sanitari Italiani", sempre con sede in Perugia.

Il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, incluse l'Opera tra gli enti assistenziali le cui funzioni erano da trasferire alle Regioni e agli Enti locali; tuttavia, a seguito di una complessa vicenda giurisdizionale, con legge 27 maggio 1991, n. 167, l'Opera fu esclusa dalla procedura di soppressione poiché le funzioni espletate erano da classificarsi di natura previdenziale integrativa.

Il decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, ha dato attuazione alla delega conferita dall'art. 1, comma 32, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, in materia di trasformazione in persone giuridiche private di enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza.

L'art. 1 ha quindi previsto la trasformazione, a decorrere dal 1° gennaio 1995, degli enti, di cui all'elenco allegato al decreto, in associazioni o in fondazioni con deliberazione dei competenti organi, a condizione che non usufruissero di finanziamenti pubblici o altri ausili pubblici di carattere finanziario. Gli enti così trasformati, tra i quali figura la Fondazione ONAOSI, continuano a sussistere come enti senza scopo di lucro e assumono la personalità giuridica di diritto privato, rimanendo titolari di tutti i rapporti attivi e passivi dei corrispondenti enti previdenziali e dei rispettivi patrimoni. Gli stessi continuano a svolgere le attività previdenziali e assistenziali in atto riconosciute a favore delle categorie di lavoratori e professionisti per le quali erano stati originariamente istituiti, ferma restando la obbligatorietà della iscrizione e della contribuzione. Agli enti stessi non sono consentiti finanziamenti pubblici diretti o indiretti, con esclusione di quelli connessi con gli sgravi e la fiscalizzazione degli oneri sociali. Gli enti dovranno adottare uno Statuto ed un Regolamento sottoposto all'approvazione dei Ministeri vigilanti; tra i criteri cui dovranno ispirarsi i suddetti atti, indicati dalla norma in questione, assume particolare rilevanza l'obbligo di previsione di una riserva legale, al fine di assicurare la continuità nella erogazione delle prestazioni, in misura non inferiore a cinque annualità dell'importo delle pensioni in essere.

Il successivo art. 2 stabilisce che i nuovi enti abbiano autonomia gestionale, organizzativa e contabile nel rispetto dei principi e dei limiti fissati dal decreto in relazione alla natura pubblica dell'attività svolta. La gestione economica finanziaria deve assicurare l'equilibrio di bilancio mediante l'adozione di provvedimenti coerenti alle indicazioni del bilancio tecnico da redigersi con periodicità almeno triennale. I rendiconti annuali sono sottoposti a revisione contabile indipendente, mentre in caso di disavanzo economico finanziario il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con gli altri Ministri vigilanti, nomina un commissario straordinario per l'adozione dei provvedimenti necessari per il riequilibrio della gestione. Qualora persista lo stato di disavanzo dopo tre anni dalla nomina del commissario, con la stessa procedura è nominato un commissario liquidatore al quale sono attribuiti i poteri previsti dalle vigenti norme in materia di liquidazione coatta. Analogamente è prevista la possibilità di nomina di un commissario straordinario nel caso in cui gli organi di

amministrazione e di rappresentanza si rendessero responsabili di gravi violazioni di legge riguardanti la corretta gestione.

L'art. 3 detta disposizioni in materia di vigilanza. Essa è esercitata dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dal Ministero dell'economia e delle finanze anche mediante la presenza nei collegi dei sindaci di rappresentanti delle predette Amministrazioni. Sono sottoposti ad approvazione lo statuto e i regolamenti, le loro integrazioni e modifiche oltre alle delibere in materia di contributi e prestazioni. Possono essere formulati motivati rilievi con richiesta di riesame sui bilanci preventivi e i conti consuntivi, sulle note di variazione al bilancio di previsione, sui criteri di individuazione e di ripartizione del rischio nella scelta degli investimenti indicati in ogni bilancio preventivo e le delibere contenenti criteri direttivi generali. Detti rilievi devono essere formulati entro sessanta giorni per i bilanci consuntivi ed entro trenta giorni per le altre delibere; trascorsi detti termini ogni atto diventa esecutivo.

Le limitazioni previste dal decreto legislativo alla piena autonomia di diritto privato riconosciuta ai predetti enti trovano giustificazione nella natura pubblica dell'attività svolta e nella obbligatorietà della contribuzione a carico dei lavoratori e dei professionisti iscritti.

La Corte dei conti deve peraltro notare come alcuni dei previsti strumenti di garanzia si rivelino di dubbia applicazione all'ONAOSI, unico Ente tra quelli inseriti nell'elenco allegato al decreto legislativo a non esercitare forme assicurative in regime sostitutivo dell'assicurazione generale obbligatoria. Infatti, la costituzione di una riserva legale in misura non inferiore a cinque annualità dell'importo delle pensioni in essere non può trovare applicazione in un ente che non corrisponde trattamenti pensionistici, ma esercita forme di assistenza, principalmente nei confronti degli orfani dei sanitari iscritti, in relazione e nei limiti delle contribuzioni che le pervengono periodicamente. Le stesse osservazioni concernono la redazione del bilancio tecnico il cui scopo è di evidenziare eventuali punti di criticità nell'obbligo di assicurare per il futuro il soddisfacimento delle prestazioni previdenziali, tenendo conto delle variazioni del numero degli aventi diritto e delle risorse all'uopo disponibili.

3. L'ordinamento interno della Fondazione.

3.1. Lo Statuto.

Lo Statuto della Fondazione, approvato dal Ministero vigilante ai sensi dell'art. 3, secondo comma, del decreto n. 509/1994, stabilisce che l'Opera ha lo scopo primario di sostenere, educare e istruire, entro i limiti del bilancio, gli orfani di medici chirurghi, medici veterinari, farmacisti e odontoiatri contribuenti obbligatori o volontari, per consentire loro di conseguire un titolo di studio e di accedere all'esercizio di una professione o di un'arte. La Fondazione eroga le predette prestazioni, nei casi previsti¹, anche in favore dei figli di sanitari viventi. Fuori di detti casi, possono usufruire a pagamento dei servizi dell'Opera anche i figli dei sanitari viventi, gli stessi contribuenti e i loro coniugi.

Sono contribuenti obbligatori tutti i medici chirurghi, veterinari e i farmacisti dipendenti dal Servizio Sanitario Nazionale e di tutte le altre pubbliche amministrazioni ed enti pubblici e militari. Sono contribuenti volontari i medici chirurghi, veterinari, i farmacisti e gli odontoiatri liberi professionisti o dipendenti privati nonché gli odontoiatri dipendenti dal Servizio Sanitario Nazionale e di tutte le altre pubbliche amministrazioni ed enti pubblici e militari che facciano domanda di iscrizione. I contribuenti volontari hanno titolo a fruire delle prestazioni con il versamento del terzo contributo annuale consecutivo.

L'Opera assolve i propri fini istituzionali mediante:

1. ammissione nei propri istituti e nei propri collegi e centri di studio universitari;
2. erogazioni in denaro a carattere ordinario e straordinario;
3. interventi integrativi diretti a favorire la formazione personale e professionale dei giovani anche con interventi speciali a favore dei giovani portatori di handicap;
4. eventuali convenzioni con le Università per le specializzazioni post laurea;
5. ogni altra forma ritenuta dal Consiglio di Amministrazione idonea al conseguimento dei fini istituzionali o anche complementare o strumentale al conseguimento degli stessi.

¹ Trattasi dei figli dei sanitari iscritti e dichiarati totalmente inabili all'esercizio della professione durante il periodo della contribuzione obbligatoria o volontaria; dei figli dei sanitari contribuenti obbligatori cessati dal servizio anche per dimissioni volontarie con diritto al trattamento di quiescenza con un minimo di trenta anni di servizio effettivo e un minimo di sessanta anni di età; dei figli dei sanitari contribuenti volontari che abbiano versato il contributo annuale per almeno trenta anni e abbiano un minimo di sessanta anni di età.